

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2555

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALDASSARRE, ROSTELLATO, CIPRINI, BECHIS,
CHIMIENTI, RIZZETTO, TRIPIEDI, COMINARDI**

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri
del Parlamento e i loro collaboratori

Presentata il 21 luglio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo anni appare necessario disciplinare in modo compiuto e definitivo il rapporto tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. La presente proposta di legge si pone l'obiettivo, da un lato, di porre freno agli abusi, e, dall'altro, di professionalizzare le figure che svolgono tale attività in seno ai due rami del Parlamento.

La proposta di legge si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 dispone che i membri del Parlamento per le attività connesse al loro mandato hanno diritto di essere assistiti da collaboratori personali, scelti tra personale esterno alle amministrazioni delle Camere.

L'articolo 2, in relazione alla disciplina del rapporto di lavoro, prevede che questo

abbia natura fiduciaria e sia fondato sull'accordo tra le parti (comma 1).

Il contratto di lavoro stipulato tra le parti, a tempo determinato, può essere prorogato per un massimo di due volte, ha una durata massima coincidente con quella della legislatura e indica le mansioni attribuite al collaboratore parlamentare (commi 2 e 3). L'orario di lavoro, in condizioni normali, non può comunque superare le 40 ore settimanali (comma 5).

Il comma 3 prevede la possibilità di stipulare rapporti di consulenza anche con soggetti iscritti ad albi, ordini e collegi professionali, fermi restando i minimi retributivi stabiliti ai sensi dell'articolo 3. Gli uffici competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono ad erogare mensilmente a ciascun

membro del Parlamento gli importi destinati alla retribuzione dei consulenti parlamentari. Tali importi devono essere restituiti qualora il membro del Parlamento non fornisca la documentazione utile a comprovare l'avvenuto pagamento del compenso al consulente, mediante la presentazione di fattura fiscale del contraente e relativo bonifico di pagamento.

Il comma 7 prevede che i membri del Parlamento non possano stipulare contratti di lavoro con il coniuge, con il convivente, con parenti o affini entro il quarto grado o con soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione.

I collaboratori parlamentari devono inoltre sottoscrivere un codice etico e deontologico approvato, d'intesa, dagli Uffici di Presidenza delle Camere, nel quale sono stabilite le sanzioni per il mancato rispetto dello stesso, fino alla rescissione del contratto di lavoro (comma 8).

La disciplina dei rapporti di lavoro non dà luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni delle Camere.

L'articolo 3, comma 1, prevede che gli Uffici di Presidenza delle Camere stabiliscano l'importo massimo rimborsabile per la retribuzione dei collaboratori parlamentari e, sentiti i rappresentanti dei lavoratori, ove nominati, definiscano i requisiti, l'inquadramento e i relativi livelli retributivi dei collaboratori parlamentari.

Al fine di promuovere la professionalizzazione del ruolo di collaboratore parlamentare, gli Uffici di Presidenza delle due Camere possono organizzare corsi di formazione con frequenza obbligatoria per i collaboratori legislativi.

Ai collaboratori parlamentari si applica l'assicurazione sociale per l'impiego ai sensi della legge n. 92 del 2012.

L'articolo 4 detta disposizioni in merito alle modalità di retribuzione dei collabo-

ratori parlamentari stabilite, d'intesa tra loro dagli Uffici di Presidenza delle Camere prevedendo il versamento diretto da parte delle amministrazioni delle Camere della retribuzione dei collaboratori, ivi compreso l'adempimento dei connessi oneri fiscali e previdenziali. La retribuzione del collaboratore parlamentare non può comunque essere inferiore ai minimi contrattuali, stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

La Camera di appartenenza del membro del Parlamento vigila affinché le attività indicate nel contratto di lavoro siano connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari e la tipologia contrattuale prescelta dalle parti risulti compatibile e coerente con l'attività svolta (comma 3).

Gli Uffici di Presidenza delle Camere, d'intesa tra loro, possono altresì disciplinare ulteriori condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori presso le sedi e gli uffici del Parlamento.

Fatta salva la facoltà di stipulare contratti con uno o più collaboratori nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 1, oltre tali limiti ciascun membro del Parlamento può avvalersi, nel rispetto dei contratti collettivi e della legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, di ulteriori collaboratori, con retribuzione e con oneri accessori a proprio esclusivo carico. In tale caso, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 3.

L'articolo 5 disciplina le ipotesi di risoluzione del contratto.

Il contratto di collaboratore parlamentare può essere risolto senza preavviso solo in caso di grave mancanza delle obbligazioni cui il medesimo collaboratore è tenuto, commesse volontariamente o nei casi di perdita dei requisiti previsti per la titolarità dell'esercizio dell'attività di collaboratore parlamentare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Collaboratori parlamentari).

1. I membri del Parlamento possono essere assistiti, per le attività connesse al proprio mandato, da collaboratori da loro liberamente scelti tra personale esterno alle amministrazioni delle Camere, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

ART. 2.

(Disciplina del rapporto di lavoro e contratti applicabili).

1. Il rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori ha natura fiduciaria ed è fondato sull'accordo delle parti.

2. Il contratto di collaboratore parlamentare è stipulato a tempo determinato e reca l'indicazione delle mansioni svolte ai sensi dell'articolo 3, comma 1. Il contratto a tempo determinato non può essere prorogato per più di due volte nel corso di una legislatura. Salvo disposizioni contrarie contenute nel contratto stesso, il contratto si estingue al termine della legislatura nel corso della quale è stato stipulato.

3. I membri del parlamento possono altresì indicare quali collaboratori parlamentari soggetti iscritti ad albi, ordini o collegi professionali. In tali casi, fermi restando i livelli minimi retributivi stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, i membri del Parlamento stipulano un contratto di consulenza. Gli uffici competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono ad erogare mensilmente a ciascun membro del Parlamento gli importi destinati al pagamento della retribuzione prevista dal medesimo contratto di consulenza. Tali importi devono essere restituiti qualora il membro

del Parlamento non fornisca la documentazione utile a comprovare l'avvenuto pagamento del compenso al consulente, mediante la presentazione di fattura fiscale del contraente e relativo bonifico di pagamento.

4. I collaboratori parlamentari sono assunti per svolgere la loro attività a tempo pieno o a tempo parziale.

5. Fatte salve le ipotesi di collaborazione libero professionale, le parti stabiliscono l'orario settimanale di lavoro del collaboratore parlamentare che, in condizioni normali, non può superare le 40 ore settimanali.

6. In caso di utilizzo di collaboratori parlamentari o consulenti dipendenti da enti pubblici o da società partecipate qualora tali enti o società intendano negare l'autorizzazione ai propri dipendenti, al fine di contrastare eventuali condotte discriminatorie, gli enti e le società sono tenuti a comunicare in forma scritta al dipendente, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di autorizzazione, le motivazioni specifiche dovute esclusivamente a motivi di oggettiva e comprovata incompatibilità.

7. I membri del Parlamento non possono stipulare contratti di lavoro o di consulenza ai sensi del presente articolo con il coniuge, con il convivente e con parenti o affini entro il quarto grado ovvero con soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione.

8. Tenuto conto del rapporto fiduciario su cui si basa il contratto di lavoro tra membro del Parlamento e collaboratore, unitamente al contratto di cui all'articolo 3, i collaboratori parlamentari sottoscrivono un codice etico e deontologico che prevede anche la tutela della segretezza e l'esatto adempimento degli incarichi affidati. Il codice etico e deontologico è approvato d'intesa dagli Uffici di Presidenza delle Camere, e contiene le sanzioni per il mancato rispetto dello stesso fino alla rescissione del contratto.

9. I rapporti di lavoro di cui al presente articolo non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i colla-

boratori parlamentari e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

ART. 3.

(Inquadramento dei collaboratori parlamentari)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Uffici di Presidenza delle Camere stabiliscono l'importo massimo rimborsabile destinano a ciascun membro del Parlamento esclusivamente per la retribuzione dei collaboratori parlamentari e, sentiti i rappresentanti dei lavoratori, ove nominati, definiscono i requisiti, l'inquadramento e i relativi livelli retributivi dei collaboratori parlamentari titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui all'articolo 2 distinguendo tra:

a) collaboratore legislativo con mansioni di organizzazione e coordinamento dell'ufficio legislativo, di redazione di atti parlamentari e di sindacato ispettivo, di elaborazione, di redazione e di analisi dei progetti di legge;

b) collaboratore dell'ufficio stampa con mansioni di gestione delle relazioni esterne e dei rapporti con la stampa e con i mezzi d'informazione;

c) collaboratore di segreteria con mansioni di organizzazione e di coordinamento della segreteria politica del membro del Parlamento presso la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica, di gestione dell'agenda degli impegni parlamentari ed extraparlamentari, dei servizi di dattilografia e di copia;

d) collaboratore addetto ai rapporti con il territorio con mansioni prevalenti legate allo svolgimento di relazioni esterne.

2. Al fine di promuovere la professionalizzazione del ruolo di collaboratore parlamentare, gli Uffici di Presidenza delle Camere possono organizzare corsi di formazione con frequenza obbligatoria per i

collaboratori legislativi di cui al comma 1, lettera *a*).

3. Ai collaboratori parlamentari di cui al presente articolo si applica l'assicurazione sociale per l'impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

4. Al finanziamento dell'assicurazione sociale per l'impiego di cui al comma 3 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

ART. 4.

(Retribuzione dei collaboratori parlamentari).

1. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, tenendo presente l'esigenza che la nuova disciplina entri in vigore dall'inizio della XVIII legislatura, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori parlamentari nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 1. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere. La retribuzione del collaboratore non può essere inferiore ai minimi contrattuali stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, all'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali provvede l'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento.

3. La Camera di appartenenza del membro del Parlamento vigila affinché le attività indicate nel contratto di lavoro di cui all'articolo 2 siano connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari e la tipologia contrattuale prescelta dalle parti risulti compatibile e coerente con l'attività svolta.

4. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, d'intesa tra loro, possono altresì disciplinare ulteriori condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori parlamentari presso le sedi e gli uffici del Parlamento.

5. Fatta salva la facoltà di stipulare contratti con uno o più collaboratori parlamentari nel limite dell'importo massimo stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ciascun membro del Parlamento può avvalersi, nel rispetto dei contratti collettivi e della legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, di ulteriori collaboratori, con retribuzione e con oneri accessori a proprio esclusivo carico. In tale caso, si applicano comunque le disposizioni del citato articolo 3.

ART. 5

(Risoluzione del contratto).

1. Il contratto di collaboratore parlamentare si risolve per:

a) termine del mandato del membro del Parlamento indipendentemente dalla causa;

b) risoluzione anticipata del contratto alla scadenza del termine di preavviso contrattualmente stabilito;

c) dimissioni alla scadenza del termine di preavviso contrattualmente stabilito, che non può comunque essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese e un massimo di tre mesi;

d) mancato rispetto del codice etico e deontologico di cui all'articolo 2, comma 9;

e) venir meno delle condizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di collaboratore parlamentare;

f) senza preavviso, in caso di grave mancanza nell'assolvimento dei doveri prescritti commessa volontariamente.

